

12. Malgrado i negoziati commerciali siano il mezzo preferito per concludere accordi su questioni tecniche e di determinazione dei prezzi per l'accesso all'anello locale, l'esperienza mostra che nella maggior parte dei casi l'intervento di regolamentazione è necessario a motivo del disequilibrio tra il potere di negoziazione del nuovo operatore e quello dell'operatore notificato, come pure dell'assenza di soluzioni alternative; l'autorità di regolamentazione nazionale, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 97/33/CE e dell'articolo 16, paragrafo 4 della direttiva 98/10/CE, può intervenire di propria iniziativa per chiarire determinate questioni, in particolare la determinazione dei prezzi, intese a garantire l'interoperabilità dei servizi, ad ottimizzare l'efficienza economica e ad avvantaggiare gli utilizzatori finali.

13. Le regole in materia di determinazione dei costi e dei prezzi per gli anelli locali e le opzioni correlate (ad esempio, la co-locazione e la capacità di trasmissione affittata) devono essere trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri oggettivi, per garantire l'equità; le regole di determinazione dei prezzi devono garantire che il fornitore dell'anello locale sia in grado di recuperare i costi legittimi sostenuti a tale riguardo più un ragionevole profitto; le regole di determinazione dei prezzi per gli anelli locali devono garantire che non vi sia distorsione della concorrenza, in particolare che non si verifichino compressioni del margine di profitto tra i prezzi praticati dall'operatore notificato, rispettivamente, per i servizi all'ingrosso e al dettaglio; a tale riguardo si reputa importante la consultazione delle autorità nazionali della concorrenza.

14. La direttiva 98/10/CE fa obbligo agli Stati membri di garantire che tutte le ragionevoli richieste di connessione alla rete telefonica pubblica fissa in un'ubicazione fissa e l'accesso ai servizi telefonici pubblici fissi siano soddisfatte da almeno un operatore; se un cliente decide di sottoscrivere un contratto con un nuovo operatore per la fornitura esclusiva di servizi tramite un anello locale completamente disaggregato, si considera che l'operatore notificato abbia adempiuto agli obblighi che gli competono ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 98/10/CE; gli utilizzatori devono essere pienamente informati di tali condizioni nei rispettivi contratti, ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 98/10/CE e ciò senza pregiudicare l'applicazione del diritto comunitario in materia di protezione dei consumatori.

15. La direttiva 97/13/CE sulle autorizzazioni e licenze prevede il ricorso ad autorizzazioni generali per i servizi di telecomunicazione, eccetto in determinate condizioni previste all'articolo 7 della direttiva medesima; le società che utilizzano la tecnologia DSL su anelli locali disaggregati al fine di fornire servizi alla clientela devono essere autorizzate ai sensi della direttiva 97/13/CE sulla base delle attività che intraprendono e, conformemente al principio della neutralità rispetto alle tecnologie, i servizi forniti con tale modalità non devono essere gravati da restrizioni regolamentari specifiche; gli operatori di servizi di trasmissione dati o di servizi di telefonia vocale titolari di un'autorizzazione devono potersi avvalere dell'accesso condiviso e/o dell'accesso completamente disaggregato agli anelli locali di operatori notificati senza dover richiedere alcuna autorizzazione supplementare né essere assoggettati a restrizioni supplementari.

16. È opportuno che la Commissione riesamini periodicamente la presente raccomandazione in base agli sviluppi di mercato e dell'esperienza acquisita, in particolare per quanto concerne le questioni relative alla fissazione dei prezzi e il contenuto dell'offerta di riferimento riportata in allegato.

17. La presente raccomandazione lascia impregiudicate le regole di concorrenza comunitarie,

RACCOMANDA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Fornitura dell'accesso all'anello locale

1. Nel contesto della promozione di un mercato delle comunicazioni elettroniche avanzato, armonizzato e concorrenziale che metta a disposizione degli utilizzatori una più ampia scelta relativamente ad una gamma completa di servizi di telecomunicazione, tra cui servizi multimediali a larga banda e servizi Internet ad alta velocità, la presente raccomandazione concerne le condizioni per la fornitura ai nuovi operatori che entrano sul mercato di un accesso disaggregato all'anello locale e al-

le opzioni correlate, da parte degli operatori della rete fissa pubblica designati dall'autorità di regolamentazione nazionale come aventi un rilevante potere di mercato (qui di seguito denominati "operatori notificati") ai sensi della direttiva 97/33/CE, della direttiva 92/44/CE e della direttiva 98/10/CE.

2. Fatta salva l'applicazione delle regole di concorrenza comunitarie, si raccomanda che negli Stati membri in cui non è ancora disponibile un accesso completamente disaggregato si adottino misure appropriate, di tipo giuridico e regolamentare, intese ad obbligare gli operatori notificati a fornire, entro il 31 dicembre 2000, l'accesso completamente disaggregato all'anello locale in rame a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie.

3. La raccomandazione relativa alla fornitura di un accesso completamente disaggregato all'anello locale da parte degli operatori notificati non pregiudica le disposizioni delle direttive 97/33/CE e 98/10/CE che fanno obbligo agli operatori notificati⁽¹³⁾ di:

- soddisfare le richieste di altre forme di accesso, tra cui l'accesso condiviso all'anello locale, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 97/33/CE e dell'articolo 16 della direttiva 98/10/CE;

- soddisfare pienamente il principio di non discriminazione in caso di utilizzo della rete pubblica telefonica fissa ai fini di distribuire a terzi servizi ad alta velocità di trasmissione binaria analoghi a quelli forniti ai propri servizi, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 7, della direttiva 98/10/CE.

Introduzione di nuovi servizi

4. Quando le autorità di regolamentazione nazionali applicano agli operatori notificati le disposizioni in materia di non discriminazione previste dal diritto comunitario, si raccomanda che esse garantiscano che l'operatore notificato fornisca ai propri concorrenti le medesime opzioni che esso fornisce alla propria impresa o alle proprie imprese affiliate, alle medesime condizioni ed entro le medesime scadenze. Ciò riguarda in particolare l'introduzione di nuovi servizi nella rete di accesso locale, l'accesso agli anelli locali disaggregati, la disponibilità di spazi di co-locazione, la fornitura di capacità trasmissiva affittata per l'accesso a siti di co-locazione, le procedure relative alle ordinazioni e all'approvvigionamento alla qualità e alla manutenzione.

Determinazione dei prezzi

5. Per evitare lunghe controversie sui prezzi tra i nuovi operatori e gli operatori notificati, le quali ritarderebbero l'efficace messa in opera della disaggregazione dell'anello locale, si raccomanda che le autorità di regolamentazione nazionali specifichino la metodologia di determinazione dei prezzi e i parametri impiegati per il calcolo dei prezzi. Se del caso, qualora ciò sia compatibile con il diritto comunitario, le autorità di regolamentazione nazionali possono fissare i prezzi effettivi⁽¹⁴⁾; a tale scopo è opportuno che sia effettuata un'analisi della concorrenza.

6. Per tutto il periodo in cui il livello di concorrenza nella rete di accesso locale è insufficiente a prevenire la determinazione di prezzi eccessivamente elevati per l'accesso disaggregato agli anelli locali, si raccomanda che i prezzi per l'accesso disaggregato all'anello locale seguano il principio dell'orientamento ai costi. In linea di principio, un approccio prospettivo basato sui costi correnti⁽¹⁵⁾ promuoverà una concorrenza leale e sostenibile e incentiverà gli investimenti alternativi; tuttavia, qualora ciò sia suscettibile di provocare distorsioni della concorrenza a breve termine - ad esempio, nel caso in cui vi sia disequilibrio

⁽¹³⁾ Cfr. anche la comunicazione della Commissione sull'accesso disaggregato all'anello locale (non ancora pubblicata).

⁽¹⁴⁾ Cfr. anche l'allegato II alla comunicazione della Commissione sull'accesso disaggregato all'anello locale (non ancora pubblicata).

⁽¹⁵⁾ I costi correnti sono i costi che comporta, oggi, la costruzione di un'infrastruttura efficiente e moderna e la fornitura di un servizio di questo tipo.

brio tra le tariffe all'utente finale praticate dall'operatore notificato e i costi correnti - si raccomanda che le autorità di regolamentazione nazionali, conformemente alla procedura di cui al punto 5, specifichino il periodo di tempo ragionevole necessario per il graduale adeguamento ai costi correnti del prezzo degli anelli locali, coerentemente con il sistema di costi impiegato nella regolazione dei servizi al dettaglio.

7. Conformemente al principio di non discriminazione, laddove gli operatori notificati stiano già fornendo i propri servizi di linea di abbonato digitale (DSL) ad alta velocità utilizzando l'accesso disaggregato all'anello locale, le autorità di regolamentazione nazionali possono richiedere che i concorrenti possano accedere agli anelli locali ai medesimi prezzi che l'operatore notificato imputa ai propri servizi DSL. Tale regola di "non discriminazione" della fissazione dei prezzi si applica anche all'accesso da parte di nuovi operatori ad opzioni correlate quali la co-locazione e la capacità di trasmissione affittata nella rete principale, che l'operatore notificato utilizza per supportare i propri servizi DSL o quelli di una sua consociata o affiliata.

8. Per creare fiducia nell'equa fissazione dei prezzi delle opzioni e dimostrare la conformità agli obblighi di non discriminazione, si raccomanda di rendere disponibili informazioni adeguate e dettagliate in materia di contabilità dei costi, comprese le tariffe dei trasferimenti interni conformemente agli orientamenti, della raccomandazione della Commissione 98/322^(*) all'autorità di regolamentazione nazionale, la quale le può rendere disponibili alle parti interessate nel quadro di un accordo di non divulgazione e tenendo conto di esigenze di riservatezza sul piano commerciale.

9. Si raccomanda che le autorità di regolamentazione nazionali procedano a riesami periodici delle condizioni del mercato relative all'accesso locale, adeguando i principi di determinazione dei prezzi e i relativi obblighi, se del caso, od eliminando la regolamentazione dei prezzi una volta che sul mercato si instauri una concorrenza adeguata e sia disponibile una scelta tra offerte alternative. Il periodo del riesame dovrà essere annunciato in anticipo affinché gli operatori di mercato ne siano informati.

Condizioni tecniche e co-locazione

10. L'accesso fisico dovrà essere fornito ad ogni punto di terminazione praticabile dell'anello locale in rame, laddove il nuovo operatore possa co-locare e collegare i propri dispositivi e sistemi di rete per offrire servizi alla propria clientela, in corrispondenza della centralina, del concentratore o di altro dispositivo locale equivalente. In linea di principio, si deve consentire alle imprese in co-locazione di installare ogni dispositivo necessario ad accedere all'anello locale disaggregato utilizzando lo spazio di co-locazione disponibile, e di installare o affittare collegamenti trasmissivi da tale sito fino al punto di presenza del nuovo operatore. Si raccomanda che le autorità di regolamentazione nazionali garantiscano che lo spazio di co-locazione sia offerto ai concorrenti in modo trasparente, equo e non discriminatorio.

11. Per quanto concerne le tecnologie e i servizi utilizzati con gli anelli locali disaggregati, si raccomanda che le autorità di regolamentazione nazionali garantiscano che ogni restrizione intesa a proteggere l'integrità della rete - e, nel caso dell'accesso condiviso all'anello locale, a proteggere il canale della telefonia vocale - sia non discriminatoria e basata su criteri oggettivi individuati in precedenza, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera b) della direttiva 98/10/CE. Conformemente al principio della neutralità rispetto alle tecnologie impiegate per l'accesso agli anelli locali in rame, le società che impiegano nuove tecnologie DSL sull'anello locale per fornire servizi alla clientela non devono essere oggetto di alcuna restrizione regolamentare supplementare o specifica.

Trasparenza e coordinamento

12. Per ridurre al minimo i tempi di introduzione di servizi DSL concorrenziali da parte dei nuovi operatori, si raccomanda che le autorità di regolamentazione nazionali garantiscano che gli

(*) La metodologia relativa alla messa in atto della separazione contabile e un approccio corrente alla contabilità dei costi sono riportati nella raccomandazione della Commissione 98/322 (GU L 141 del 13.5.1998, pag. 6).

operatori notificati rendano disponibile quanto prima, e preferibilmente su Internet, un'offerta di riferimento relativa all'accesso completamente disaggregato e all'accesso condiviso all'anello locale, contenente una descrizione delle offerte nonché dei relativi termini e condizioni, compresi i prezzi.

L'allegato riporta un elenco indicativo di voci da includere nell'offerta di riferimento relativa all'accesso disaggregato all'anello locale.

13. Si raccomanda inoltre che le autorità di regolamentazione nazionali garantiscano che siano agevolmente disponibili le seguenti informazioni relative ai servizi di comunicazione sugli anelli locali disaggregati:

- condizioni relative alle autorizzazioni per gli operatori,
- informazioni per gli utilizzatori che si avvalgono di servizi degli operatori che utilizzano l'accesso all'anello locale disaggregato, comprese tutte le condizioni contrattuali, in particolare le tariffe, i diritti degli utilizzatori, i periodi minimi di locazione e gli aspetti relativi al servizio universale, la cessazione del servizio, le procedure in caso di reclamo e di ricorso.

14. Si raccomanda che le autorità di regolamentazione nazionali istituiscano gruppi di coordinamento nazionali delle parti interessate, compresi rappresentanti degli utilizzatori, per precisare i requisiti di cui al punto 12 e 13, e per comunicare in via permanente il grado di dettaglio delle informazioni da pubblicare nell'offerta di riferimento. Gli operatori notificati devono riferire periodicamente alla rispettiva ARN sulle modalità con cui hanno applicato la disaggregazione dell'anello locale, comprese informazioni statistiche per quanto concerne le voci individuate nell'offerta di riferimento.

15. Si raccomanda che gli Stati membri garantiscano che i gruppi di coordinamento nazionali prendano nota di attività analoghe intraprese in altri Stati membri e in organismi internazionali pertinenti. Per agevolare il coordinamento, si raccomanda che le autorità di regolamentazione nazionali riferiscano periodicamente al comitato ONP su aspetti connessi all'applicazione dell'accesso disaggregato all'anello locale.

Riesame

16. La presente raccomandazione e segnatamente l'allegato saranno riesaminati dalla Commissione alla luce degli sviluppi del mercato e, qualora ciò risulti necessario, aggiornati.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatta a Bruxelles 25 maggio 2000

Per la Commissione
Erkki Liikanen e Mario Monti
(Membri della Commissione)

ALLEGATO

ELENCO INDICATIVO DI VOCI DA INCLUDERE NELL'OFFERTA DI RIFERIMENTO⁽¹⁾
RELATIVA ALL'ACCESSO DISAGGREGATO ALL'ANELLO LOCALE CHE DEVE ESSERE
PUBBLICATA DAGLI OPERATORI NOTIFICATI

A. Condizioni relative all'accesso disaggregato all'anello locale**1. Elementi della rete cui è offerto l'accesso:**

tra cui, in particolare, i seguenti elementi:

- nel caso di disaggregazione completa, accesso agli anelli locali in rame non schermati (linea in rame che termina alla centralina locale) e ai sottoanelli locali in rame non schermati (linea in rame che termina al concentratore a distanza o ad altro dispositivo equivalente);
- nel caso di accesso condiviso all'anello locale, accesso alle frequenze non vocali di un anello locale;
- accesso allo spazio disponibile sul sito di un permutatore (MDS) dell'operatore notificato per il collegamento dei moltiplicatori di accesso DSL (DSLAM) e di analoghi tipi di dispositivi all'anello locale dell'operatore notificato.

2. Disponibilità: tutte le informazioni dettagliate pertinenti concernenti l'architettura di rete locale, informazioni relative all'ubicazione dei punti di accesso fisici, la disponibilità dei doppini di rame in parti specifiche della rete di accesso;

3. Condizioni tecniche: caratteristiche tecniche dei doppini di rame nell'anello locale; lunghezza, diametro dei fili, bobine di pupinizzazione e terminazioni a T; procedure di prova e di condizionamento delle linee. Specificazioni relative alle apparecchiature DSL, ai separatori (*splitter*) ecc., con riferimento alle norme o raccomandazioni internazionali pertinenti; limitazioni dello spettro e requisiti relativi alla compatibilità elettromagnetica intesi a prevenire interferenze con altri sistemi;

4. Procedure di approvvigionamento: analisi di linee per tecnologie DSL specifiche, procedure di ordinazione e di approvvigionamento, restrizioni all'uso.

B. Servizi di co-locazione

5. Informazioni sui siti di co-locazione: in particolare, le ubicazioni esatte⁽²⁾ dei siti pertinenti dell'operatore notificato, comprese le centraline, i permutatori (*Main Distribution Frame*), i concentratori e i punti di distribuzione a distanza come armadi, colonne e cabine stradali. Indicazioni relative al sito (o ai siti) web in cui è pubblicato l'elenco aggiornato delle ubicazioni. Disponibilità di alternative qualora non sia disponibile una co-locazione fisica.

6. Opzioni di co-locazione nei siti di cui al precedente punto 5): tipi di co-locazione disponibili (ad esempio, condivisa, con o senza griglia, fisica o virtuale); disponibilità, in tali siti, di sistemi di alimentazione elettrica e di condizionamento d'aria; regole relative al subaffitto dello spazio di co-locazione.

7. Caratteristiche delle apparecchiature: restrizioni, se del caso, per quanto riguarda le apparecchiature che possono essere co-locate.

8. Aspetti relativi alla sicurezza: misure messe in atto da parte degli operatori notificate ai fini di garantire la sicurezza delle rispettive ubicazioni; condizioni di accesso da parte del personale degli operatori concorrenti, al fini di individuare e riparare avarie del servizio.

⁽¹⁾ L'offerta di riferimento per l'accesso disaggregato all'anello locale comprende l'insieme di base di opzioni tecniche, compresi i termini e le condizioni, nonché i prezzi, offerti agli operatori di mercato.

⁽²⁾ È possibile rendere disponibili queste informazioni soltanto alle parti interessate, per evitare preoccupazioni a livello di pubblica sicurezza.

9. Norme di sicurezza: (In linea di principio, per le apparecchiature degli operatori concorrenti si devono considerare adeguate le norme di sicurezza utilizzate dall'operatore storico e dalle sue affiliate).

10. Ispezioni: condizioni alle quali gli operatori concorrenti e le ARN possano ispezionare le ubicazioni in cui è disponibile una co-locazione fisica, o i siti in cui la co-locazione è stata rifiutata per mancanza di capacità.

C. Sistemi di supporto operativi

11. Condizioni di accesso ai sistemi di supporto operativi dell'operatore notificato, sistemi informativi o banche dati per l'ordinazione preventiva, l'approvvigionamento, l'ordinazione, la manutenzione, le richieste di riparazione e la fatturazione.

12 In linea di principio, gli elementi del sistema di supporto operativo elencati devono comprendere tutte le informazioni relative alla qualificazione dell'anello, comprese le informazioni relative alla capacità o meno di uno specifico anello di supportare servizi avanzati.

D. Condizioni di offerta

13. Tempi: tempi necessari a soddisfare le richieste di fornitura di servizi e strutture, nonché indennizzi forniti ai sensi del contratto in caso di mancato rispetto di tali tempi, accordi relativi al livello del servizio, procedure di riparazione delle avarie e di graduale ripristino dei servizi.

14. Prezzi di ciascun elemento, funzione e opzione sopra elencata, indicati in modo distinto, compresi i pagamenti *una tantum* e i pagamenti periodici.

Parte seconda

NORMATIVA NAZIONALE

DECRETO 19 gennaio 1999, n. 20

Regolamento recante norme per l'iscrizione nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale

**IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO**

Vista la legge 30 luglio 1998, n. 281, che disciplina i diritti dei consumatori e degli utenti e in particolare l'articolo 5 che prevede che presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sia istituito l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale;

Considerato che l'iscrizione nell'elenco è subordinata al possesso di requisiti da comprovare con la presentazione di documentazione conforme alle prescrizioni e alle procedure stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla disciplina dell'attività di Governo e sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 213/98, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 novembre 1998, secondo cui si rende necessario che il regolamento precisi che l'amministrazione intende esercitare la facoltà di iscrivere nell'elenco ed in via provvisoria, fino al 31 dicembre 1999, le associazioni non ancora in possesso del requisito della consistenza numerica degli associati richiesto dalla legge indicando i criteri e le modalità per tale tipo di iscrizione tenuto conto che dopo la scadenza del suddetto termine le associazioni iscritte in via provvisoria dovranno documentare il requisito mancante;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, effettuata con nota n. 13081 del 7 gennaio 1999;

ADOPTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Istituzione elenco

1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, di seguito denominato «elenco».

2. L'elenco - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - è tenuto presso la Direzione generale per l'armonizzazione e la tutela del mercato, la quale è competente, altresì, dell'istruttoria delle domande nonché dei controlli per l'accertamento del possesso dei requisiti da parte delle associazioni dei consumatori e degli utenti.

Art. 2.

Requisiti e modalità per l'iscrizione

1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti, che hanno i requisiti indicati all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281 e intendono iscriversi nell'elenco, devono presentare domanda, sottoscritta dai legali rappresentanti, contenente la denominazione dell'associazione e la sede legale.

2. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) copia autentica dell'atto costitutivo dell'associazione, allegando altresì idonea documentazione comprovante che la costituzione dell'associazione sia avvenuta almeno tre anni prima della data di presentazione della domanda;

b) copia autentica dello statuto vigente che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, senza fini di lucro;

c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione concernente la tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente, con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari, la regolare tenuta dei libri contabili nonché il numero degli iscritti e la presenza sul territorio di cui al punto c) del comma 2 o al comma 5 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, alla data di presentazione della domanda;

d) copia autentica del bilancio annuale delle entrate e delle uscite contenente l'indicazione delle quote versate dagli associati o, in relazione alle norme che regolano il tipo di associazione, del rendiconto economico contenente anch'esso l'indicazione delle quote versate dagli associati;

e) relazione sull'attività svolta dall'associazione nel triennio precedente, sottoscritta dal legale rappresentante, ed ogni altra documentazione atta a comprovare la continuità dell'attività ed a fornire notizie sull'articolazione territoriale e sulle sedi operative, con l'indicazione del responsabile della singola sede dell'associazione stessa;

f) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dai legali rappresentanti dell'associazione attestante che gli stessi non hanno subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima e che altresì non rivestono la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione;

g) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante che l'associazione non svolge attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi e non ha connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione e si impegna a mantenere tali preclusioni.

3. Le associazioni hanno l'obbligo di conservare per un periodo di cinque anni tutta la documentazione connessa al possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco e di presentarla alla Direzione generale per l'armonizzazione e la tutela del mercato, per gli eventuali controlli o in caso di contenzioso.

4. Per iscritti all'associazione si intendono coloro che hanno espressamente manifestato la volontà di aderirvi.

5. Per la base di calcolo dell'aliquota di iscritti all'associazione rispetto alla popolazione presente sul territorio nazionale, regionale o provinciale, di cui al punto c) del comma 2 o al comma 5 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, fa fede l'ultimo censimento ISTAT disponibile.

Art. 3.

Norme procedurali

1. La Direzione generale per l'armonizzazione e la tutela del mercato conclude l'istruttoria entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, regolarizzata o completata. Per le domande presentate entro il 30 giugno 1999 il suddetto termine è di novanta giorni.

2. Qualora la Direzione generale per l'armonizzazione e la tutela del mercato richieda notizie o documenti all'associazione interessata, il termine di cui al comma 1 ricomincia a decorrere per una sola volta dal momento della ricezione di quanto richiesto.

3. Entro il termine di quindici giorni dal completamento dell'istruttoria è notificato all'associazione interessata il provvedimento finale, adottato con decreto ministeriale.

4. Il provvedimento con esito favorevole all'istanza dell'associazione è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.***Aggiornamento elenco***

1. Entro il 31 ottobre di ogni anno, con proprio decreto, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede all'aggiornamento dell'elenco.

Art. 5.***Mantenimento dei requisiti***

1. Entro il 30 giugno di ogni anno, le associazioni iscritte nell'elenco dovranno far pervenire alla Direzione generale per l'armonizzazione e la tutela del mercato i seguenti documenti:

a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione concernente la conferma o l'eventuale variazione di quanto contenuto nei documenti presentati l'anno precedente ovvero allegati alla domanda d'iscrizione;

b) copia autentica del bilancio annuale delle entrate e delle uscite contenente l'indicazione delle quote versate dagli associati o, in relazione alle norme che regolano il tipo di associazione, del rendiconto economico contenente anch'esso l'indicazione delle quote versate dagli associati;

c) relazione sull'attività svolta dall'associazione nell'anno precedente, sottoscritta dal legale rappresentante ed ogni altra documentazione atta a comprovare la continuità dell'attività.

Art. 6.***Cancellazione dall'elenco***

1. L'accertamento da parte della Direzione generale per l'armonizzazione e la tutela del mercato della perdita anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la cancellazione dell'associazione dall'elenco.

2. La cancellazione dall'elenco è adottata con decreto ministeriale e notificata alla associazione interessata.

3. Il provvedimento di cancellazione dall'elenco è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 7.***Norma transitoria***

1. Fino al 31 dicembre 1999 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, sentito il parere del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, iscrive nell'elenco, in via provvisoria e con effetto fino alla suddetta data, ai sensi dell'articolo 8 della legge, le associazioni che, pur non in possesso dei requisiti numerici di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e fermi i restanti requisiti, siano positivamente valutate sulla base dell'ampiezza e della rilevanza dell'attività effettivamente svolte a tutela dei consumatori e degli utenti nonché dell'operatività e dell'articolazione territoriale delle strutture organizzative delle associazioni stesse, tenuto conto dell'entità dello scostamento dai predetti requisiti numerici.

2. Il parere di cui al comma 1 è richiesto, al completamento dell'istruttoria della domanda, nella prima seduta utile del detto Consiglio.

3. Per l'istruttoria della domanda la Direzione generale per l'armonizzazione e la tutela del mercato procede come stabilito ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 del presente regolamento.

4. Con decreto ministeriale viene confermata, a decorrere dal 1 gennaio 2000, l'iscrizione nell'elenco dell'associazione, già iscritta ai sensi del comma 1, che consegue il requisito carente e presenta entro il 15 dicembre 1999 dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rap-

presentante dell'associazione stessa, concernente il numero degli iscritti e la presenza sul territorio.

5. Le associazioni a suo tempo iscritte ai sensi del comma 1, ed automaticamente decadute il 1 gennaio 2000, che hanno conseguito successivamente il requisito carente possono presentare per la reinscrizione, entro il 30 giugno 2000, la sola documentazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento. In tal caso i termini per l'istruttoria di cui all'articolo 3 del presente regolamento sono ridotti a trenta giorni.

6. I decreti di cui ai commi 1 e 4 sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto munito del sigillo di Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 19 gennaio 1999

Il Ministro: BERSANI

Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO

Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1999

Registro n. 1 Industria, commercio e artigianato, foglio n. 2

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge 30 luglio 1998, n. 281, concernente (Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 14 agosto 1998. L'art. 5 così recita:

«Art. 5 (*Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale*). - 1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale.

2. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al possesso, da comprovare con la presentazione di documentazione conforme alle prescrizioni e alle procedure stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei seguenti requisiti:

a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro;

b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutarî;

c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione nazionale e presenza sul territorio di almeno cinque regioni o province autonome, con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalità di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

d) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non riconosciute;

e) svolgimento di un'attività continuativa nei tre anni precedenti;

f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione.

3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti è preclusa ogni attività di promozione o pubblicità comparativa avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede annualmente all'aggiornamento dell'elenco.

5. All'elenco di cui al presente articolo possono iscriversi anche le associazioni dei consumatori e degli utenti operanti esclusivamente nei territori ove risiedono minoranze linguistiche costituzionalmente riconosciute, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a) , b) , d) , e) e f), nonché con un numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della regione o provincia autonoma di riferimento, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalità di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15».

— La legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio 1968, n. 23, reca: «Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme». Le modifiche e le integrazioni sono state apportate dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 maggio 1997, n. 113 - supplemento ordinario, e dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 novembre 1998, n. 275.

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 1988, n. 214 - supplemento ordinario, reca: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri». Il testo dell'art. 17, comma 3, è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Nota all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 5, commi 2, punto c), e 5, della legge 30 luglio 1998, n. 281, si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 7:

— Il testo dell'art. 8 della legge 30 luglio 1998, n. 281, è il seguente:

«Art. 8 (*Norma transitoria*). - 1. Fino al 31 dicembre 1999, il Consiglio di cui all'art. 4 è composto dai membri della Consulta dei consumatori e degli utenti istituita con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1994, e successive modificazioni, ed è integrato dai rappresentanti delle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'art. 5, ove già non rappresentate nella Consulta.

2. Fino alla data di cui al comma 1, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere del Consiglio di cui all'art. 4, può iscrivere in via provvisoria nell'elenco di cui all'art. 5 associazioni che non siano in possesso del requisito di cui alla lettera c) del comma 2 del medesimo art. 5, fermi i restanti requisiti. Tale iscrizione ha effetto fino alla data di cui al comma 1».

— Per il testo dell'art. 5, comma 2, lettera c), della citata legge 30 luglio 1998, n. 281, si veda nelle note alle premesse.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 febbraio 1999

Costituzione e competenze del Comitato dei Ministri previsto dall'art. 6, comma 13, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante «Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni» per l'aggiudicazione di licenze individuali nei servizi di comunicazione mobili e personali

**IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

Vista la legge 23 agosto 1998, n. 400;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 novembre 1993, n. 268;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante «Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni, di seguito «regolamento»;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;

Visti i pareri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato n. 16053-S/232 del 26 marzo 1998 e n. 17707 S/245 del 16 aprile 1998;

Vista la determinazione del Ministro delle comunicazioni, in funzione di Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in data 1° aprile 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 22 aprile 1998, con cui si stabiliva in una unità il numero delle licenze ulteriormente rilasciabili per il servizio di comunicazioni numerico DCS 1800;

Considerato che nello stesso decreto del 1° aprile 1998 si prevedeva che il limite di tre operatori sarebbe stato riesaminato entro il 1° luglio 1999;

Visto il Memorandum di intesa tra il Ministero della difesa e le società TIM, OPI e WIND, concernente gli obblighi e gli adempimenti reciproci finalizzati alla liberazione delle frequenze 1755-1785 e 1850-1880 MHz, sottoscritto in data 23 dicembre 1998;

Vista la nota 24 dicembre 1998 n. 156/4181/402 dello Stato Maggiore del Ministero della difesa con cui si comunica che sono in corso le iniziative da parte di detto Ministero per pervenire alla suddetta liberazione anticipata delle frequenze assegnate al sistema numerico DCS 1800 (30+30MHz) su tutto il territorio nazionale entro il 30 giugno 1999;

Vista la nota del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in data 30 dicembre 1998, con cui si conferma al Ministero delle comunicazioni la richiesta di avvio delle procedure concorsuali per l'assegnazione della licenza al quarto operatore di servizio radiomobile pubblico, con riserva di successiva e completa verifica delle ulteriori licenze rilasciabili;

Su proposta del Ministro delle comunicazioni;

DECRETA:**Art. 1.*****Comitato dei Ministri***

1. È costituito, per le finalità di cui all'art. 2, un Comitato dei Ministri, composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo presiede, dal Vice presidente del Consiglio, dai Ministri per la funzione pubblica, delle comunicazioni, della difesa, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria e del commercio e dell'artigianato.

2. Le determinazioni di approvazione delle graduatorie nella procedura di selezione per valutatori di cui all'art. 3 e nella gara di cui all'art. 2, comma, lettera c) sono assunte con la presenza di tutti i componenti del Comitato dei Ministri. Negli altri casi il Comitato dei Ministri delibera con la presenza di almeno tre componenti.

3. Alle riunioni del Comitato dei Ministri partecipano il Sottosegretario di Stato con funzioni di Segretario del Consiglio dei Ministri, il Segretario Generale e il capo del Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché i diretti collaboratori dei Ministri di cui al comma 1. È invitata a partecipare l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Possono, altresì, essere invitati a partecipare rappresentanti delle amministrazioni interessate, esperti, nonché i valutatori di cui all'art. 3, con le modalità stabilite dal Comitato stesso.

4. Alle riunioni e alle deliberazioni del Comitato dei Ministri si applicano le disposizioni sulla riservatezza delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri. Delle riunioni è redatto verbale.

5. Le funzioni di segreteria del Comitato dei Ministri sono svolte a cura del Segretariato della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

Compiti del Comitato dei Ministri

1. Il Comitato dei Ministri:

- a) seleziona i valutatori, ai quali sono affidati i compiti di cui all'art. 3;
- b) coordina la procedura di gara per l'assegnazione delle licenze di servizio radiomobile pubblico, rilasciabili sulla base della determinazione assunta dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito «gara»;
- c) approva la graduatoria della gara.

Art. 3.

Compiti dei valutatori

1. Ai valutatori sono affidate la predisposizione del bando di gara e del disciplinare, la verifica delle offerte e la formazione della graduatoria della gara sulla base del disciplinare.

2. I valutatori sono comunque tenuti a fornire con le modalità fissate dal Comitato dei Ministri, al Comitato stesso ed ai soggetti da quest'ultimo coordinati il necessario apporto per lo svolgimento delle attività di rispettiva competenza connesse all'espletamento della gara fino al rilascio della licenza, compresi:

- a) lo schema delle misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali da parte di tutti gli operatori;
- b) i criteri e le modalità per l'assegnazione delle frequenze;
- c) il capitolato d'oneri a base delle licenze da rilasciare in esito alla gara.

Art. 4.

Coordinamento della procedura di gara

1. Con riferimento alla selezione dei valutatori di cui all'art. 3, il Comitato dei Ministri:

- a) individua l'amministrazione competente all'espletamento della procedura di selezione dei valutatori;
- b) definisce i requisiti di accesso e le cause di esclusione, nonché i criteri e le modalità di aggiudicazione della selezione, con particolare riferimento alle condizioni di prestazione del servizio da parte dei valutatori, ivi compreso il loro compenso, che è a carico dell'aggiudicatario della gara;

c) approva l'elenco dei soggetti ammessi alla selezione dei valutatori e la graduatoria derivante dalla selezione stessa.

2. Con riferimento alla procedura di gara, il Comitato dei Ministri:

a) stabilisce le modalità di partecipazione dei valutatori alla definizione del bando e del disciplinare di gara, in modo che sia garantita la coerenza logica e tecnica tra i requisiti e le condizioni posti a base della gara e la valutazione delle offerte dei candidati da parte dei valutatori;

b) individua le competenze e fissa termini e modalità degli adempimenti della procedura di gara, in particolare coordinando l'attività del Ministero delle comunicazioni, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dei valutatori, con riferimento alla rispettive competenze. In ogni caso il disciplinare di gara non è comunicato ai soggetti ammessi alla gara stessa prima che siano pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana le misure di concorrenza e il programma di assegnazione delle frequenze;

c) definisce le modalità di presentazione delle offerte e della loro conservazione;

d) dispone, ove occorra, l'acquisizione degli avvisi dell'Autorità per la concorrenza e il mercato e della Commissione dell'Unione europea.

Roma, 5 febbraio 1999

Il Presidente: D'ALEMA

Registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1999

Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 109